

ORIGINALE

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale

dd. 29.09.2016
ad ore 20.30

Il giorno **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** dell'anno **DUEMILASEDICI**, alle ore **20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. nr. 11154 dd. 22.09.2016).

Presenti n. 17 Consiglieri, i signori:

1. GOTTARDI MATTIA Sindaco
2. ANTOLINI ROBERTO.....Presidente del Consiglio
3. ANTOLINI EUGENIO Vice Sindaco
4. FAILONI MARIO Assessore
5. ZAMBONI ROBERTO Assessore
6. GIRARDINI MIRELLA.....Assessore
7. PAROLARI ROMINA..... Assessore
8. STEFANI ROBERTO.....Consigliere
9. MARCHIORI SIMONE.....Consigliere
10. ARMANI ALBERTO Consigliere
11. FERRARI MANUELA Consigliere
12. DORNA LUCA Consigliere
13. SCANDOLARI GIOVANNA Consigliere
14. ACCILI ADRIANO..... Consigliere
15. ROGNONI ALESSANDRO Consigliere
16. MALACARNE MICHELE..... Consigliere
17. PIRONI ANNA..... Consigliere

Assenti giustificati i signori:

1. SCALFI LUCA Consigliere

Assiste il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Roberto Antolini , nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del 29 SETTEMBRE 2016

1. Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della seduta dell'11 agosto 2016.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Interpellanza presentata dai Gruppi di Minoranza su "Rimborsi degli amministratori".
4. Interpellanza presentata dai Gruppi di Minoranza su "Progetto preliminare di impianto di digestione anaerobica della FORSU e dei liquami zootecnici nelle immediate adiacenze della ex discarica di Zuclo".
5. Interpellanza presentata dai Gruppi di Minoranza su "Illuminazione Via della Croce, Saone".
6. Approvazione del Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione di Trento. Adozione definitiva della variante puntuale al PRG conseguente all'approvazione del Piano di Lottizzazione.
7. Approvazione della nuova convenzione per la costituzione dell' "Associazione Forestale Giudicarie Centrali" tra i Comuni di Tre Ville, Tione di Trento (Usi civici di Tione), Borgo Lares e Sella Giudicarie.
8. Modifiche al Regolamento della Commissione consultiva per la cultura ed il tempo libero.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della seduta dell'11 agosto 2016.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri Roberto Stefani e Anna Pironi.

Si passa all'esame del verbale della seduta dell'11 agosto 2016 che viene approvato con n. 16 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Anna Pironi) e zero contrari su n. 17

Consiglieri presenti e votanti.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: eventuali domande di attualità.

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza presentata dai Gruppi di Minoranza su "Rimborsi degli amministratori".

La Consigliera Anna Pironi, dopo un breve richiamo a quanto già trattato in Consiglio, dà lettura dell'interpellanza posta agli atti e di seguito riportata.

Spiega che ci sono tabelle che evidenziano giorni ed ore per cui sono stati utilizzati i permessi per mandato politico ma non spiegano per fare quali cose sono stati utilizzati. Ritengono giusto saperlo visto che le ore sono state rimborsate.

Sindaco afferma che sarà molto breve nel rispondere. L'atto è squisitamente tecnico e la pratica non è mai stata trattata dalla Giunta. Non trova che sia possibile chiederlo a chi non aveva alcun ruolo nella liquidazione, che era trattata dagli uffici.

Relativamente all'impegno dell'Assessore Scalfi evidenzia che si è molto impegnato, ha portato avanti e risolto molte questioni rilevanti e gli spiace che non abbia più fatto l'Assessore.

Ribadisce che la verifica era tecnica, che già in passate amministrazioni si era svolta la stessa pratica di rimborso in modo analogo. Relativamente al merito trova che l'interpellanza sia sgradevole e segni chiaramente quale è la diversità tra la visione della maggioranza e quella della minoranza. Trova che ci sia uno sgradevole retropensiero.

La Consigliera Anna Pironi afferma che la risposta del Sindaco non la soddisfa. L'accento al retropensiero la fa pensare ad altri retropensieri. La motivazione era conoscere come venivano spesi i soldi pubblici.



INTERPELLANZA

(ai sensi dell'art.65 del Regolamento interno del consiglio comunale)

Alla Cortese attenzione del Sindaco
Avv. Mattia Gottardi
e p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Antolini

OGGETTO: Interpellanza sui rimborsi degli amministratori.

In riferimento ai rimborsi degli amministratori (v. art. 32 L 300/1970 e art.4 L 27.12.85) ed in particolare ai rimborsi dal 2011 al 2015 effettuati alla Ediltione, relativi al Sig. Luca Scalfi, si è notato che alcune ore sono state destinate alle sedute di Giunta, mentre alcune ore sono state destinate genericamente a permessi per carica pubblica, per queste ultime ci si chiede a quali impegni pubblici erano appunto destinate.

Dal 2011 al 2015 i rimborsi pubblici effettuati dal Comune alla Ediltione assommano ad euro 81.166 circa; si ritiene quindi doveroso che le ore impegnate nella carica pubblica siano tutte precisamente giustificate e motivate.

- Si interpella il Sindaco a fornire chiarimenti e giustificazioni in merito al quesito posto.

Cordiali saluti



Alessandro Rognoni _____

Adriano Accili _____

Anna Pironi Anna Pironi

Giovanna Scandolari Giovanna Scandolari

Michele Malacarne Michele Malacarne

Tione di Trento, 21.09.16

Punto 4 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza presentata dai Gruppi di Minoranza su "Progetto preliminare di impianto di digestione anaerobica della FORSU e dei liquami zootecnici nelle immediate adiacenze della ex discarica di Zuclo".

Il Consigliere Michele Malacarne dà lettura dell'interpellanza, posta agli atti e di seguito riportata, ed espone l'argomento.

Evidenzia che non si vede il motivo di questa realizzazione e chiede cosa ne pensi la maggioranza.

Sindaco spiega che l'attenzione rispetto all'argomento è alta, si sono chiesti chiarimenti e il coinvolgimento del Comune di Tione nelle procedure.

Evidenzia che si tratta di un progetto preliminare e che di norma i progetti preliminari sono poi assai lontani da quelli finali.

Sottolinea che come Comune si è chiesto di essere coinvolti pur senza essere territorialmente competenti, pur essendo la frazione di Saone molto vicina alla ipotizzata localizzazione. Gli altri enti hanno manifestato di essere disposti a coinvolgere anche Tione.

La Commissione Ambiente non è stata convocata perché allo stato attuale delle cose non ci sono i documenti relativi alla ipotesi di impianto.

In questa fase non si sente di assicurare o di allarmare nessuno. Va considerato che è una questione che può durare anni, sarà seguita con attenzione.

La Consigliera Anna Pironi afferma che una delegazione del Comitato si è incontrata oggi con la Comunità di Valle. Evidenzia che se gli allevamenti si convertissero al biologico da quelle aziende non uscirebbe nulla.

La questione va molto ponderata. Per la Busa non è una necessità la presenza di questo impianto. E' importante che si sia fatta informazione, si sia creata coscienza della problematica nei cittadini.

Sindaco afferma che condivide quanto detto. Evidenzia che gli organi coinvolti sono competenti e dotati degli esperti nella materia.

Trova e condivide che sia giusto informare. Non condivide che si faccia allarmismo. Sottolinea che la competenza è della Comunità delle Giudicarie e della PAT, Enti che adesso sanno che le popolazioni vogliono conoscere ed essere coinvolte.



61

INTERPELLANZA**(ai sensi dell'art.65 del Regolamento interno del consiglio comunale)****Alla Cortese attenzione del Sindaco
e/o assessore competente****e p.c.****Al Presidente del Consiglio Comunale**

OGGETTO: Progetto preliminare di "Impianto di digestione anaerobica della FORSU e dei liquami zootecnici" nelle immediate adiacenza della ex discarica di Zuclo.

In data 26 luglio 2016 è stata presentata presso l'ufficio per le Valutazioni ambientali della Provincia Autonoma di Trento la domanda per il procedimento coordinato di Verifica di assoggettabilità alla procedura VIA e di localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti, per il progetto preliminare di un "Impianto di digestione anaerobica della FORSU e dei liquami zootecnici" in località Pinè - C.C. Zuclo nel comune di Borgo Lares.

Pur non essendo l'impianto localizzato nel territorio del comune di Tione di Trento, lo stesso comune ha ritenuto opportuno in data 15 settembre 2016 scrivere una lettera al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della PAT, al comune di Borgo Lares e alla Comunità delle Giudicarie per sollecitare il coinvolgimento dei comuni limitrofi all'impianto.

Si chiede quando verrà convocata la commissione ambiente, finora mai riunitasi in questa legislatura.

Si chiede quali siano stati i riscontri alla missiva del comune.

Si chiede quale posizione il comune di Tione di Trento intenda assumere nei confronti della vicenda e di quali altre azioni giudichi necessario rendersi protagonista.

Cordiali saluti

Alessandro Rognoni _____

Adriano Accili _____

Anna Pironi _____

Giovanna Scandolari _____

Michele Malacarne _____



A.G. / Sind.

Punto 5 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza presentata dai Gruppi di Minoranza su "Illuminazione Via della Croce, Saone".

Il Consigliere Michele Malacarne dà lettura dell'interpellanza posta agli atti e di seguito riportata.

Il Vice Sindaco Eugenio Anolini risponde che quello che si dice nell'interpellanza è vero. Nella scorsa primavera con il Consigliere Marchiori si sono fatti sopralluoghi nella frazione di Saone, anche per questa illuminazione.

Trova che sia una delle prime cose da fare in tempi brevi, in autunno/inverno si farà.

Il Consigliere Malacarne afferma che forse si poteva pensarci fin da quando sono stati tolti i lampioni, non si tratta di una grande spesa.



INTERPELLANZA

(ai sensi dell'art.65 del Regolamento interno del consiglio comunale)

**Alla Cortese attenzione del Sindaco
e/o Assessore competente
e p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale**

OGGETTO: Illuminazione Via della Croce, Saone

L'anno scorso, il comune di Tione di Trento ha creato l'accesso a quella che dovrebbe diventare l'area sportiva di Saone. In quell'occasione si è anche provveduto, fino dove possibile, alla realizzazione di un marciapiede nella parte verso la strada provinciale di via della Croce, Saone.

In quella circostanza sono stati rimossi i vecchi lampioni di quel tratto di strada, si sono predisposti gli appositi fori per i nuovi lampioni ma fino ad ora quel tratto di strada è rimasto buio.

In seguito alle lamentele di alcuni abitanti della zona, si chiede se e quando l'amministrazione del comune di Tione di Trento intenda provvedere al completamento dell'illuminazione di quel tratto di via della Croce.

Cordiali saluti

Alessandro Rognoni _____

Adriano Accili _____

Anna Pironi _____

Giovanna Scandolari _____

Michele Malacarne _____

COMUNE DI TIONE DI TRENTO	
Provincia di Trento	
21 SET. 2016	
Prot n°	11133
cat.	cl. fs.

AG/Sind.

Punto 6 all'O.d.G.

Deliberazione n. 28/2016 dd. 29/09/2016

OGGETTO: Approvazione del Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione di Trento. Adozione definitiva della variante puntuale al PRG conseguente all'approvazione del Piano di Lottizzazione.

Sentita la relazione del Sindaco e dato atto che :

La società Cala del Sogno s.r.l. risulta proprietaria delle porzioni materiali 14 e 28 della p.ed. 2428, delle pp.edd. 1243/1, 1243/2, 1243/5 e delle pp.ff. 532/1, 533, 3180/3 site in C.C. Tione I^ parte tra via Pinzolo e via Circonvallazione (lotto di seguito definito area "Ex Park Hotel").

Le predette particelle risultano inserite dal vigente Piano Regolatore Generale in area soggetta a Piano di Lottizzazione, nello specifico PL 25 – Piano di Lottizzazione n. 25 – "Area passante via Pinzolo, via Circonvallazione" come meglio definito all'articolo 84 (contenuti normativi specifici dei Piani Attuativi e dei Progetti Convenzionati) delle Norme di Attuazione.

La società Cala del Sogno s.r.l., a mezzo del legale rappresentante signor Giovanni Sante Testa, ha presentato in data 08.03.2016, prot. n. 2959, istanza di approvazione di variante al vigente P.R.G. a mezzo P.d.L. ai sensi dell'articolo 49, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i. relativamente all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione di Trento.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 20/2016 di data 30.06.2016 è stata effettuata l'adozione preliminare della variante puntuale al Piano Regolatore Generale conseguente all'approvazione del Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione di Trento secondo gli elaborati tecnici predisposti dall'ing. Dalbon Alfredo, tecnico incaricato dalla società lottizzante Cala del Sogno s.r.l..

L'approvazione del Piano di Lottizzazione comporta la modifica della destinazione di zona prevista dal vigente PRG per l'area in questione dall'attuale destinazione alberghiera verso via Pinzolo ed insediamenti abitativi verso via Circonvallazione alla nuova destinazione commerciale con una più razionale programmazione degli interventi; conseguentemente ai sensi dell'articolo 49, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i. è stata applicata la procedura di una variante puntuale non sostanziale al Piano Regolatore Generale.

L'adozione preliminare è stata resa pubblica mediante specifico avviso datato 07.07.2016, prot. n. 8263, pubblicato sul quotidiano locale "Trentino" del 13 luglio 2016, all'albo pretorio e sul internet istituzionale del Comune, è stata deposita tutta la documentazione che compone la variante puntuale al PRG adottata preliminarmente presso l'ufficio tecnico e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, dando quindi la possibilità a chiunque di presentare osservazioni in merito nel pubblico interesse nel periodo compreso tra il 13.07.2016 ed il 12.08.2016.

Nel predetto periodo di deposito non risultano pervenute osservazioni in merito.

In data 18.08.2016, prot. n. 9808 è pervenuto il parere datato 16.08.2016 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio, della P.A.T., ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio" s.m.i..

Il predetto parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio è stato oggetto di esame e valutazione da parte dell'amministrazione comunale, con il concorso del tecnico ing. Dalbon Alfredo, per conto della società lottizzante Cala del Sogno s.r.l. nonché con l'ufficio tecnico; sulle basi delle decisioni assunte sono state accolte le osservazioni evidenziate nel parere sopra citato e contenute nell'elaborato tecnico A2 intitolato "elaborato tecnico in risposta al parere servizio urbanistica P.A.T." presentato in data 21.09.2016, prot. n. 11110 a firma dell'ing. Dalbon Alfredo.

In data 21.09.2016, prot. n. 11110 l'ing. Dalbon Alfredo ha presentato anche la documentazione tecnica intitolata "I. studi viabilistici di accesso alla struttura da via Circonvallazione" che costituisce parte integrante della documentazione del Piano di Lottizzazione e della conseguente adozione definitiva della variante puntuale al PRG a seguito della specifica osservazione del Servizio Gestione Strade della P.A.T. congiuntamente al Servizio Opere stradali e ferroviarie in merito all'accesso carraio a servizio dell'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione di Trento alla progressiva Km 46,805 della S.S. 239 di Campiglio lungo via Circonvallazione.

La nuova area commerciale avrà accesso sia dalla Strada Statale n. 239 di Campiglio lungo via Circonvallazione sia dalla strada comunale lungo via Pinzolo e sarà destinata alla riallocazione/trasferimento del punto vendita "Lidl" attualmente presente nel Comune di Borgo Lares nel tratto della S.S. 237 denominato "Retta di Saone".

Risulta negli intendimenti dell'amministrazione comunale dar corso ad un intervento di rifacimento dell'impianto di illuminazione a servizio della Strada Statale n. 239 di Campiglio e conseguente sistemazione del marciapiede comunale nel tratto compreso tra la rotatoria a sud e la rotatoria a nord dell'abitato di Tione su proprietà pubblica.

La vigente normativa urbanistica provinciale approvata con Legge Provinciale n. 15 del 04 agosto 2015 s.m.i. all'articolo 25, prevede la possibilità che i Comuni possano concludere accordi urbanistici con soggetti privati per definire contenuti di interesse pubblico del Piano Regolatore Generale.

Per ogni ulteriore dettaglio tecnico si rimanda quindi agli elaborati tecnici a firma dell'ing. Dalbon Alfredo presentati in data 21.09.2016, prot. n. 11110 che hanno recepito le osservazioni della Provincia Autonoma di Trento con parere n. 31/16 datato 16.08.2016 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio.

Il Consiglio Comunale

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco.

Visto l'accordo urbanistico sottoscritto in data 16.06.2016, Rep. n. 854, fra il Comune di Tione di Trento e la società Cala del Sogno s.r.l. ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 15/15 s.m.i..

Considerato che l'accordo prevede in sostanza che il Comune di Tione di Trento proceda all'approvazione del Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione di Trento, sulla base degli elaborati tecnici a firma dell'ing. Dalbon Alfredo, procedendo all'adozione della conseguente variante puntuale al Piano Regolatore Generale e che la società Cala del Sogno s.r.l. si impegni con oneri a proprio carico a realizzare i lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione a servizio della Strada Statale n. 239 di Campiglio e conseguente sistemazione del marciapiede comunale nel tratto tra la rotatoria a sud e la rotatoria a nord dell'abitato di Tione di Trento su proprietà pubblica o ad uso pubblico.

Dato atto che l'accordo urbanistico risponde ai criteri di cui all'art. 25 della L.P. 15/15 s.m.i. ed in particolare ai principi di proporzionalità tra quanto viene stabilito, evidenziandosi nel contempo il rilevante interesse pubblico al recupero dell'area "Ex Park Hotel", da anni dismessa e in stato di evidente degrado nonché l'interesse pubblico alla realizzazione, da parte e a spese del soggetto privato, dell'illuminazione pubblica lungo un ampio tratto della strada di via Circonvallazione, la trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi alla variante al PRG nonché la coerenza con similari casistiche verificatesi in passato.

Preso atto che la proposta di Piano di Lottizzazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2016 di data 30.06.2016, è stata valutata dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC) della Comunità delle Giudicarie con deliberazione n. 147/2016 di data 18.04.2016 che ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla qualità architettonica ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera b), numero 1, della L.P. 15/15 s.m.i..

Vista la propria deliberazione n. 20/2016 del 30.06.2016 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione di Trento. Adozione preliminare della variante puntuale al PRG conseguente all'approvazione del Piano di Lottizzazione".

Vista la Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 s.m.i., in particolare gli articoli 25 (accordi urbanistici), 49 (disposizioni generali), 50 (tipologie e contenuti degli strumenti urbanistici attuativi della pianificazione) e 51 (procedimento di formazione dei piani attuativi).

Visti gli articoli 10 (piani di lottizzazione), 25 (insediamenti abitativi), 25bis (zone ricettive ed alberghiere) e 27ter (aree commerciali esistenti e di completamento) delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale e gli articoli 33 (domanda di lottizzazione), 34 (convenzione di lottizzazione), 35 (procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione) del Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40/2007 di data 15.11.2007 e ss.mm..

Specificato che relativamente alle varianti al PRG l'attuale normativa di riferimento è da intendersi gli articoli 37 (adozione del PRG), 38 (approvazione ed entrata in vigore del PRG) e 39 (varianti al PRG) della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 s.m.i. recante "Legge provinciale per il governo del territorio".

Specificato che la variante puntuale al PRG oggetto della presente deliberazione non risulta soggetta ai limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 42 (Limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale) della L.P. 15/15 s.m.i. relativamente al fatto che non possano essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio, come specificato all'articolo 42, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i..

Preso atto quindi della necessità di procedere all'adozione definitiva della variante puntuale al PRG conseguente all'approvazione del Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione del parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, ossia entro il 17.10.2016, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 37, comma 8 ed articolo 39, comma 3, della L.P. 15/15 s.m.l., pena l'estinzione di diritto del procedimento.

Atteso che il Piano di Lottizzazione e la relativa variante non sostanziale al PRG in esame predisposti dall'ing. Dalbon Alfredo risultano costituiti dagli elaborati tecnici presentati in data 21.09.2016, prot. n. 11110 a recepimento del parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 31/16 di data 16.08.2016 pervenuto in data 18.08.2016, prot. n. 9808, di seguito elencati che si richiamano e che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera anche se non materialmente allegati :

- A1. relazione tecnico illustrativa;
- A2. Elaborato tecnico in risposta al parere servizio urbanistica P.A.T.;
- B. ELABORATI GRAFICI
 - Tav. 1 – Estratti vari
 - Tav. 2 – Estratto mappa, ingrandimento mappale e piano di casa p.ed. 2428
 - Tav. 3 – Previsioni di P.R.G.
 - Tav. 4 – Planimetria di rilievo e raffronto scala 1:200
 - Tav. 5 – Planimetria di progetto scala 1:200
 - Tav. 6 – Piante di progetto scala 1:200
 - Tav. 7 – Prospetti e sezioni di progetto scala 1:200
 - Tav. 8 – Documentazione fotografica a terra
 - Tav. 9 – Documentazione fotografica aerea
 - Tav. 10 – Rendering indicativi iniziali
 - Tav. 11 – Planimetria cessione aree al Comune
 - Tav. 12 – Dati urbanistici
- C. RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA
- D. COMPUTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RICONDUCIBILE ALL'ESISTENTE EDIFICATO
- E. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE
- F. NORME DI ATTUAZIONE
- G. SCHEMA DI CONVENZIONE
- H. ACCORDO URBANISTICO
- I. studi viabilistici di accesso alla struttura da via Circonvallazione
 - relazione illustrativa
 - elaborato grafico tav. V1 – estratti vari
 - elaborato grafico tav. V2 – ipotesi viabilistiche agosto 2016

Preso atto che alcuni degli elaborati sopra elencati risultano essere gli stessi già approvati con deliberazione consiliare n. 20/2016 mentre altri risultano modificati rispetto a quelli precedentemente approvati in quanto hanno recepito le osservazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio con parere n. 31/16 datato 16.08.2016 e quindi risulta necessario procedere ad una nuova approvazione del Piano di Lottizzazione in quanto modificato, seppur in termini non sostanziali, rispetto alla versione già approvata e quindi all'adozione definitiva della conseguente variante puntuale al PRG.

Preso atto che i medesimi elaborati sopra elencati costituiscono variante non sostanziale al PRG che sarà trasmessa alla Giunta Provinciale tramite il Servizio Urbanistica della P.A.T. per la relativa approvazione.

Specificato che l'accordo urbanistico stipulato in data 16.06.2016, Rep. n. 854, tra il Comune di Tione di Trento e la società Cala del Sogno s.r.l. ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 15/15 s.m.i. relativo all'impegno per realizzare a cura e spese della società Cala del Sogno s.r.l. i lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione a servizio della Strada Statale n. 239 di Campiglio nel tratto compreso tra la rotatoria a sud e la rotatoria a nord dell'abitato di Tione e conseguente sistemazione del marciapiede interessato dai lavori, costituisce parte integrante dell'adozione definitiva della variante puntuale al P.R.G. conseguente all'approvazione del Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione di Trento, viene recepito con la presente deliberazione di adozione definitiva ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nella variante puntuale al PRG che sarà successivamente approvata dalla Giunta Provinciale.

Ritenuto che non risulta necessaria alcuna verifica in merito alla necessità del procedimento di rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg nonché deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, lettera d) della predetta normativa, ricadendo il lotto oggetto di variante urbanistica in ambito urbano consolidato dell'abitato di Tione di Trento ed avendo per oggetto una variante puntuale il cui progetto non dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della L.P. 28/88, come risulta dall'esito della procedura di verifica dell'assoggettabilità effettuata e riportata nella relazione tecnica a pagina 32 a firma dell'ing. Dalbon Alfredo.

Visto l'articolo 25 (accordi urbanistici), commi 1, 2 e 3 della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 s.m.i., di seguito riportato: *"1. I comuni e le comunità possono concludere accordi urbanistici con i soggetti pubblici o privati interessati, per definire contenuti di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC. Gli accordi sono finalizzati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, alla determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 2. Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica, pubblicità. 3. Gli accordi sono stipulati e sono espressamente recepiti nello strumento di pianificazione, con le procedure individuate da questa legge per l'adozione sua o delle sue varianti".*

Preso atto che il Piano di Lottizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2016 del 30.06.2016 è stato esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 13.06.2016, verbale n. 1 con il seguente parere: *"La CEC, verificato che la proposta di PdL risulta non conforme alle previsioni urbanistiche vigenti, esprime parere favorevole alla proposta progettuale di lottizzazione in applicazione delle previsioni della normativa provinciale in materia. Il progetto andrà valutato dalla Commissione prima del rilascio del permesso di costruire, riservandosi le adeguate valutazioni in merito al progetto in particolare all'utilizzo degli spazi esterni. La CEC rinvia la pratica al Consiglio Comunale".*

Visto l'allegato schema di convenzione firmato per accettazione preliminare dal Sindaco e dal legale rappresentante della società Cala del Sogno s.r.l. che sarà stipulata dal Sindaco in forma pubblica amministrativa ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Provinciale della variante non sostanziale al PRG, con la quale la società lottizzante si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione consistenti nella sistemazione e rettifica del marciapiede ad uso pubblico lungo il viale principale di via Pinzolo prospiciente il lotto soggetto a lottizzazione e la sistemazione del marciapiede lungo via Circonvallazione prospiciente il lotto ed a cederne gratuitamente la proprietà al Comune di Tione di Trento.

Preso atto quindi che relativamente alla proposta di approvazione del Piano di Lottizzazione debba essere applicata la procedura di una variante puntuale al Piano Regolatore Generale e quindi in questa fase debba essere effettuata la relativa adozione definitiva recependo le osservazioni riportate nel parere n. 31/16 datato 16.08.2016 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T..

Ritenuto che la proposta del Piano di Lottizzazione e conseguente variante non sostanziale al PRG sulla base della documentazione tecnica presentata il 21.09.2016, prot. n. 11110, sia meritevole di accoglimento per le motivazioni espresse dal progettista ing. Dalbon Alfredo nella relazione tecnico-illustrativa (elaborato A1) e nell'elaborato tecnico A2 in risposta al parere del Servizio Urbanistica, che vengono fatte proprie dal Consiglio Comunale, applicando la procedura di una variante puntuale non sostanziale al PRG, trattandosi di un intervento proposto non conforme alle previsioni del vigente PRG ma che prevede modifiche alle previsioni dello strumento urbanistico che comportano una più razionale programmazione degli interventi ed un rilevante interesse pubblico.

Atteso che la variante puntuale al PRG conseguente all'approvazione del Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione di Trento non interessa beni di uso civico e pertanto non risulta necessario attivare la procedura per la pianificazione territoriale ed il mutamento di destinazione dei beni di uso civico di cui all'art. 18 della L.P. 14.06.2005 n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico".

Atteso che ai sensi dell'articolo 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. la presente deliberazione rientra fra le competenze del Consiglio Comunale.

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Edilizia Privata e dato atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 12 favorevoli, n. 5 voti contrari (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni, Scandolari) e n. zero astenuti, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di **APPROVARE**, per quanto di propria competenza e secondo quanto specificato in premessa che si richiama, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., il Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione di Trento, con effetto di variante non sostanziale al PRG, sulla base degli elaborati tecnici a firma dell'ing. Dalbon Alfredo presentati il 21.09.2016, prot. n. 11110 che vengono richiamati quale parte integrante della presente deliberazione, subordinatamente al perfezionamento con esito positivo dell'iter relativo alla conseguente variante puntuale al PRG di cui al successivo dispositivo 2, ossia alla relativa approvazione da parte della Giunta Provinciale.
2. Di **ADOTTARE**, in via definitiva, secondo quanto specificato in premessa, ai sensi dell'articolo 49, comma 4, e degli articoli 39 e 37, comma 8, della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., la variante puntuale al Piano Regolatore Generale conseguente all'approvazione del Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione di Trento, secondo gli specifici elaborati tecnici a firma dell'ing. Dalbon Alfredo presentati il 21.09.2016, prot. n. 11110 e l'accordo urbanistico stipulato in data 16.06.2016, Rep. n. 854, tra il Comune di Tione di Trento e la società Cala del Sogno s.r.l. relativo all'impegno per realizzare a cura e spese della società Cala del Sogno s.r.l. i lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione a servizio della Strada Statale n. 239 di Campiglio nel tratto compreso tra la rotatoria a sud e la rotatoria a nord dell'abitato di Tione di Trento su proprietà pubblica o ad uso pubblico e conseguente sistemazione del marciapiede comunale, ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 15/15 s.m.i. che costituisce quindi parte integrante dell'adozione definitiva della variante puntuale al P.R.G. e che viene recepito con la presente deliberazione.
3. Di **SPECIFICARE**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", che la variante puntuale al PRG conseguente all'approvazione del Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione di Trento non prevede modifiche a beni gravati da uso civico.
4. Di **DARE ATTO** che la variante non sostanziale al PRG non risulta soggetta ad alcuna verifica in merito alla necessità del procedimento di rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg nonché deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, lettera d) della predetta normativa, ricadendo il lotto oggetto di variante urbanistica in ambito urbano consolidato dell'abitato di Tione di Trento ed avendo per oggetto una variante puntuale il cui progetto non dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della L.P. 28/88, come risulta dall'esito della procedura di verifica dell'assoggettabilità effettuata e riportata a pagina 32 della relazione tecnica a firma dell'ing. Dalbon Alfredo.
5. Di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., l'allegato schema di convenzione, firmato per accettazione preliminare dal Sindaco e dal legale rappresentante della società Cala del Sogno s.r.l., previsto dall'articolo 49 della L.P. 15/15 s.m.i. che forma parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione e che sarà sottoscritta dal Sindaco in forma pubblica amministrativa ad avvenuto perfezionamento con esito positivo dell'iter relativo alla conseguente variante puntuale al PRG.

6. Di **DARE ATTO** che a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione scattano le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante puntuale al P.R.G., ai sensi dell'art. 47, comma 1, della L.P. 15/15 e s.m.i..
7. Di **INCARICARE** l'Ufficio Tecnico Comunale di tutti gli atti esecutivi relativi alla presente deliberazione, in particolare di trasmettere ai sensi dell'articolo 37, comma 9, della L.P. 15/15 s.m.i., la richiesta alla Giunta Provinciale di approvazione della relativa variante puntuale al PRG.
8. Di **SPECIFICARE** che la presente deliberazione costituisce valido titolo ai sensi dell'articolo 81, comma 1, della L.P. 15/15 s.m.i. a favore della società lottizzante per realizzare i lavori di cui all'accordo urbanistico stipulato in data 16.06.2016, Rep. n. 854, relativo al rifacimento dell'impianto di illuminazione a servizio della Strada Statale n. 239 di Campiglio nel tratto compreso tra la rotatoria a sud e la rotatoria a nord dell'abitato di Tione di Trento e conseguente sistemazione del marciapiede su proprietà pubblica o ad uso pubblico.
9. Di **DICHIARARE** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere con l'approvazione del PdL e con l'adozione definitiva della variante puntuale al PRG, con voti n. 12 favorevoli, n. 5 contrari (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni, Scandolari) e n. zero astenuti su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLROCC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
10. Di **DARE EVIDENZA** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULLROCC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.



REPUBBLICA ITALIANA

REP: N. _____

COMUNE DI TIONE DI TRENTO - PROVINCIA DI TRENTO

SCHEMA CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

a Tione di Trento, presso la Sede Municipale, avanti a me dott.

Diego Viviani, Segretario Generale del Comune di Tione di Trento,

come tale abilitato a rogare gli atti nell'interesse del Comune,

assistito dai testimoni di seguito indicati, aventi i requisiti di legge,

come mi confermano:-----

➤ Geometra FLORIANI EDOARDO, nato a Tione di Trento (TN) il

20/02/1971, residente a Ragoli (TN) in via Nuova n. 3, (cod.

fisc. FLRDRD71B20L174Q), funzionario tecnico;-----

➤ dott.ssa Zamboni Maura, nata a Tione di Trento il 25.01.1971 e

residente a Tione di Trento (TN) in via G.Prati n. 15, funzionario

amministrativo; -----

sono personalmente comparsi i signori:

1. **Gottardi Mattia**, nato a Tione di Trento il 08.03.1980 ed ivi

residente in Viale Dante n. 37, avvocato (cod. fisc.

GTTMTT80C08L174H), il quale interviene nel presente atto in

qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Tione

di Trento, con sede a Tione di Trento in Piazza Cesare Battisti n.

1 (cod. fisc. 00336020227), in esecuzione della deliberazione

consiliare n. ____/2016 del ____06.2016, esecutiva, allegata in

copia conforme all'originale sub "A" alla presente convenzione;-----

PER ACCETTAZIONE PRELIMINARE

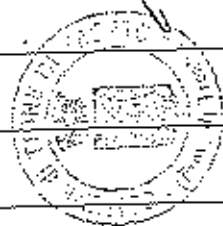
CALA DEL SOGNO S.R.L.

Via Lido Sopri 1

37018 MARCESINE (VR)

Partita I.V.A. 03474230239

PER ACCETTAZIONE PRELIMINARE



2. **Testa Giovanni Sante**, nato a Malcesine (VR) il 26 maggio 1946, residente a Malcesine (VR) in Piazza Cavour n. 4, di professione commerciante (cod. fisc. TST GNN 46E26 E848Q), il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della società Cala del Sogno s.r.l. con sede legale a Malcesine (VR) Cap 37018 in via Lido Sopri n. 1 (codice fiscale e partita iva 03414230239, Numero REA: VR - 334588) che nel prosieguo del presente atto viene denominata anche come "Ditta lottizzante", -----

Detti comparenti, della cui identità personale io, Segretario rogante, sono certo, in conformità alla deliberazione consiliare n. ____/2016 del __.06.2016, mi richiedono di ricevere il presente atto.

Premesso :

- che la società Cala del Sogno s.r.l. risulta proprietaria delle porzioni materiali 14 e 28 della p.ed. 2428, delle pp.edd. 1243/1, 1243/2, 1243/5 e delle pp.ff. 532/1, 533, 3180/3 site in C.C. Tione I^ parte, tra via Pinzolo e via Circonvallazione (area "Ex Park Hotel");-----
- che la società Cala del Sogno s.r.l. ha presentato in data 08.03.2016, prot. n. 2959, istanza di approvazione di variante al vigente P.R.G. a mezzo P.d.L. ai sensi dell'articolo 49, comma 4, della L.P. 15/15 relativamente all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione;-----
- che in data 09.06.2016, prot. n. 7247, è stata presentata



dall'ing. Dalbon Alfredo a nome e per conto della società Cala del Sogno s.r.l., la documentazione tecnica a firma del medesimo ing. Dalbon Alfredo, necessaria per una completa valutazione dell'istanza presentata in data 08.03.2016;-----

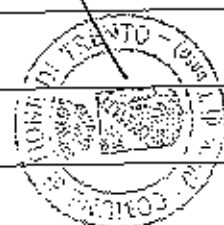
- che è stato approvato dal Consiglio Comunale di Tione di Trento con delibera n. __/2016 dd. __.06.2016 il Piano di Lottizzazione relativo all'area "Ex Park Hotel" compresa tra via Pinzolo e via Circonvallazione nell'abitato di Tione, redatto dall'ing. Dalbon Alfredo, tecnico incaricato dalla Ditta lottizzante;-----

- che la finalità del Piano di Lottizzazione è quella di riallocare nell'area oggetto del Piano la struttura commerciale "Lidl" attualmente presente nel Comune di Zuclo nel tratto della S.S. 237 denominato "Retta di Saone";-----

- che la stesura del Piano di Lottizzazione è prevista dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Tione di Trento;-----

- che nelle previsioni progettuali del Piano di Lottizzazione sono da realizzarsi opere di urbanizzazione primaria così come descritte nella relazione tecnico illustrativa, nel computo metrico estimativo relativo alle opere di urbanizzazione primaria e negli elaborati grafici approvati con la predetta delibera consiliare, che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati, a firma dell'ing. Dalbon Alfredo, ossia la rettifica e sistemazione del marciapiede lungo via Pinzolo, nonché la sistemazione del marciapiede lungo via Circonvallazione

CALA DEL SOGNO s.r.l.
Via Lido Sopili, 1
37018 MALCESINE (VR)
Partita I.V.A. 03474230239



fronteggianti la proprietà della ditta lottizzante, specificando che

dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune di Tione di Trento

parte dell'area attualmente di proprietà della ditta lottizzante, ai

fini della rettifica del sedime del marciapiede lungo via Pinzolo,

previa redazione di apposito tipo di frazionamento con spese a

carico della Ditta lottizzante, nonché la cessione gratuita al

Comune di Tione di Trento del sedime dell'attuale marciapiede

lungo via Circonvallazione già in uso pubblico da oltre vent'anni

ma tavolarmente di proprietà della Ditta lottizzante, previa

redazione di apposito tipo di frazionamento con spese a carico

della Ditta lottizzante; -----

- che la Ditta lottizzante si impegna ad eseguire detti lavori a

propria cura e spese secondo le previsioni progettuali contenute

nel Piano di Lottizzazione; -----

- che la ditta lottizzante società Cala del Sogno s.r.l. si è

impegnata con accordo in materia urbanistica stipulato in data

16.06.2016, Rep. n. 854, ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 15/15

s.m.l. con oneri a proprio carico a realizzare i lavori di

rifacimento dell'impianto di illuminazione a servizio del tratto

della Strada Statale n. 239 di Campiglio lungo via

Circonvallazione compreso tra la rotatoria a sud e la rotatoria a

nord dell'abitato di Tione su proprietà pubblica e conseguente

sistemazione del marciapiede comunale in accordo con il Comune

di Tione di Trento secondo specifiche da definirsi definitivamente

in sede di progettazione esecutiva, lavori che dovranno comunque essere realizzati a regola d'arte ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità del nuovo immobile a destinazione commerciale in C.C. Tione I^ parte da realizzarsi su proprietà della Ditta lottizzante.-----

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. ___/2016 di data __.06.2016, esecutiva ai sensi di Legge, che si allega in copia conforme all'originale, ha autorizzato il Sindaco alla stipula della presente Convenzione;-----

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

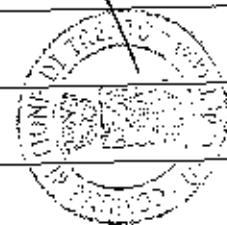
Il presente atto viene stipulato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 6, lettera e) della L.P. 15/15 e della disciplina comunale in materia, ai fini di realizzare le opere previste dal Piano di Lottizzazione. -----

Quanto specificato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione di lottizzazione.

Articolo 2

La Ditta lottizzante, proprietaria delle porzioni materiali 14 e 28 della p.ed. 2428, delle pp.edd. 1243/1, 1243/2, 1243/5 e delle pp.ff. 532/1, 533, 3180/3 site in C.C. Tione I^ parte lungo tra via Pinzolo e via Circonvallazione (area "Ex Park Hotel"), inserite nel

CAIA DEL SOGNO s.r.l.
Via Lido Sopri, 1
37018 MALCESINE (VR)
Partita I.V.A. 03414230239





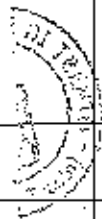
Piano di Lottizzazione in oggetto, presenta al Comune di Tione di Trento la più ampia ed illimitata garanzia circa la disponibilità degli immobili sopra descritti; mediante la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a dare esecuzione al Piano di Lottizzazione di cui in premessa secondo i relativi elaborati tecnici, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli obblighi ed impegni previsti da questo articolo e dai seguenti.-----

Articolo 3

La Ditta lottizzante si impegna ad ultimare le opere previste nel progetto di lottizzazione autorizzato, ad effettuare la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere libere da aggravii o servitù, così come individuate negli elaborati tecnici e meglio descritte in precedenza ed in seguito nonché a dar corso a quant'altro previsto nella convenzione di lottizzazione, entro 3 (tre) anni dall'entrata in vigore della variante al PRG conseguente all'approvazione del Piano di Lottizzazione.-----

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero iniziate o fossero incomplete, il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione a lottizzare o prorogarla, sulla base di motivata istanza.-----

Tutte le opere previste nel progetto e nella convenzione di lottizzazione dovranno comunque essere realizzate ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità del nuovo immobile a destinazione commerciale in C.C. Tione I^ parte da realizzarsi su



proprietà della Ditta lottizzante.-----

L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e la Ditta lottizzante. -----

Le opere di urbanizzazione da realizzarsi a carico della Ditta lottizzante, senza alcun onere a carico del Comune di Tione di Trento, vengono meglio descritte nel seguito:-----

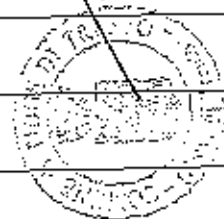
A1) Sistemazione e rettifica del marciapiede comunale lungo via Pinzolo e sistemazione del marciapiede lungo via Circonvallazione fronteggianti la proprietà della Ditta lottizzante secondo le previsioni progettuali contenute nel Piano di Lottizzazione in accordo con il Comune di Tione di Trento e secondo il computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione datato giugno 2016 redatto dall'ing. Dalbon Alfredo, dal quale si rileva una spesa di € 40.118,12 (quarantamilacentodiciotto virgola dodici).-----

Detti lavori dovranno essere affidati nel rispetto della normativa vigente in materia di affido ed esecuzione di opere di urbanizzazione, procedendo, ove previsto, alla necessaria gara.-----

A2) Cessione gratuita in assoluta proprietà al Comune di Tione di Trento, del tratto di marciapiede lungo via Circonvallazione già in uso pubblico e del sedime del marciapiede lungo via Pinzolo su proprietà della Ditta lottizzante oggetto di rettifica.-----

La redazione del tipo di frazionamento necessario e le spese connesse alla redazione dell'atto di cessione si intendono a carico della Ditta lottizzante e dovranno essere preventivamente

CALA DEL SOGNO s.r.l.
Via Lido Sopra, 1
37013 MALCESINE (VR)
Partita I.V.A. 03444230239



esaminati dal Comune di Tione di Trento che esprimerà il proprio
nulla osta alla loro definizione.-----

L'atto di cessione a titolo gratuito dei predetti tratti di marciapiede
dalla Ditta lottizzante al Comune di Tione di Trento sarà rogato dal
Segretario Comunale, entro il termine di tre anni dall'entrata in
vigore della variante al PRG conseguente all'approvazione del Piano
di Lottizzazione e previa approvazione del frazionamento necessario
con spese a carico della Ditta lottizzante.-----

Tra gli oneri a carico della società Cala del Sogno S.r.l. si intendono
incluse tutte le lavorazioni e tutte le prestazioni professionali per
progetto, direzione lavori, contabilità, nonché per prestazioni in
materia di sicurezza, e più in generale tutte le prestazioni tecniche
necessarie per realizzare le opere di urbanizzazione di cui sopra a
perfetta regola d'arte.-----

Si specifica che la Ditta lottizzante si impegna inoltre a realizzare
quanto previsto dall'accordo urbanistico sottoscritto in data
16.06.2016, Rep. n. 854, entro il termine di tre anni dall'entrata in
vigore della variante al PRG conseguente all'approvazione del Piano
di Lottizzazione.

Articolo 4

Il Piano di lottizzazione potrà essere attuato, a scelta della Ditta
lottizzante, in un'unica fase, ovvero a mezzo di due distinte fasi alle
quali potranno corrispondere due distinti Permessi di Costruire o
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività.-----

 Nella fattispecie le due potenziali fasi in cui potrà essere attuato il

Piano sono individuabili come nel seguito:-----

- 1^ Fase: Intervento di demolizione del fabbricato esistente.-----

- 2^ Fase: Costruzione del nuovo fabbricato commerciale.-----

Ferma restando l'impostazione progettuale complessiva, sia planimetrica che architettonica prevista dal P.d.L., la progettazione esecutiva potrà discostarsi dalle previsioni del P.d.L. per quanto attiene la superficie coperta, le dimensioni dell'immobile commerciale e per tutti quei parametri urbanistici che non modificano l'impostazione generale del Piano di Lottizzazione, nei limiti del 10% solamente in diminuzione.-----

Articolo 5

La responsabilità dei lavori relativi alla sistemazione e rettifica del marciapiede lungo via Pinzolo e via Circonvallazione è esclusivamente a carico della Ditta lottizzante, che si impegna, assumendosi oneri e costi, ad affidarne la direzione ad un tecnico abilitato e ad accettare le prescrizioni e le varianti che saranno necessarie per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte. -----

Eventuali varianti che si rendessero necessarie dovranno essere preventivamente concordate tra il Comune e la Ditta lottizzante.-----

Articolo 6

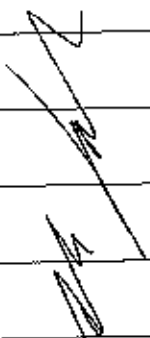
L'Amministrazione Comunale si riserva di far verificare dall'Ufficio Tecnico Comunale la corretta realizzazione delle opere da eseguire in dipendenza della presente convenzione.-----

CALA DEL SOGNO s.r.l.

Via Lido Sopri, 1

37018 MALCESINE (VR)

Partita I.V.A. 0341142360399



Articolo 7

Durante la realizzazione delle opere previste nel Piano di Lottizzazione, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione ed all'uso delle opere sono a totale ed esclusivo carico della Ditta lottizzante.

Articolo 8

A garanzia del pieno rispetto degli obblighi assunti con la presente convenzione, la Ditta lottizzante si impegna a costituire una cauzione per un importo di €. 41.000 (quarantunmila/00), che dovrà avere una durata minima di anni 4 (quattro), mediante fideiussione bancaria a prima richiesta e senza obbligo di preventiva escussione del debitore, con diritto dell'Amministrazione Comunale di valersi, anche in parte e a semplice richiesta della fideiussione sopra citata nel caso di inadempimento anche parziale degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

L'importo della fideiussione dovrà essere periodicamente aggiornato, sulla scorta dei nuovi elenchi prezzi che verranno messi a disposizione in futuro dalla Provincia Autonoma di Trento e da nuove analisi di mercato.

Viene concordemente pattuito e convenuto che la procedura di adeguamento dell'importo della fideiussione seguirà le seguenti modalità:

- 1) entro sei mesi dalla disponibilità di un nuovo elenco prezzi provinciale, che comporti un aumento dei costi dei lavori superiore

al 10% rispetto ai prezzi del computo metrico estimativo, anche già adeguati, il Comune di Tione di Trento, tramite l'Ufficio tecnico comunale, provvederà a ricalcolare l'importo dei lavori assunti a proprio carico con la presente convenzione dalla Ditta lottizzante;--

2) il nuovo importo dei lavori sarà comunicato dall'Ufficio tecnico comunale, alla Ditta lottizzante la quale, entro 30 giorni, provvederà al deposito della fideiussione nel nuovo importo così calcolato ed al ritiro della vecchia fideiussione.-----

L'onere per la certificazione della regolare esecuzione dei lavori o collaudo, che dovrà essere eseguita non oltre la dichiarazione di ultimazione dei lavori, è interamente a carico della Ditta lottizzante.

La fideiussione sarà restituita alla Ditta lottizzante al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: -----

- realizzazione ed ultimazione, a perfetta regola d'arte, con conseguente collaudo o emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le opere previste a carico della Ditta lottizzante dalla presente convenzione e dagli elaborati di progetto contestualmente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori e comunque ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità del nuovo immobile a destinazione commerciale in C.C. Tione I^ parte da realizzarsi su proprietà della Ditta lottizzante;
- assolvimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, compresa la cessione in proprietà al Comune dei tratti di marciapiedi lungo via Pinzolo e via Circonvallazione.-----

CALA DEL SOGNO s.r.l.

Via Lido Sopri

37018 MALCESINE (VR)

Partita I.V.A. 0344230239



La Ditta lottizzante si impegna a nominare un Direttore dei Lavori ed un coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione delle opere di urbanizzazione.-----

La Ditta lottizzante non potrà avanzare alcuna pretesa di riduzione dei contributi di concessione versati o versandi ai fini del rilascio del permesso di costruire a motivo dell'eventuale incameramento della fideiussione. -----

Articolo 9

Rimane fin da ora stabilito che il rilascio dei Permessi di costruire o Segnalazioni Certificate d'Inizio Attività relative all'attuazione delle previsioni di P.d.L. è subordinato, se dovuto, alla corresponsione da parte del concessionario del contributo di costruzione ai sensi della vigente normativa in materia di applicazione del contributo di costruzione vigente al momento del rilascio del permesso di costruire.-----

Ai sensi della vigente normativa provinciale in materia, il contributo di costruzione dovuto sarà calcolato considerando preliminarmente la differenza tra l'ammontare complessivo del contributo di costruzione relativo al nuovo immobile commerciale applicando la percentuale del 15% del costo di costruzione stabilito dalla PAT in quanto considerato intervento di nuova costruzione e il contributo di costruzione ascrivibile all'esistente fabbricato da demolire applicando la percentuale del 5% del costo di costruzione stabilito dalla PAT in base alle singole destinazioni funzionali, così come



risultante dall'elaborato D del P.d.L. a titolo "Computo contributo di costruzione riconducibile all'esistente fabbricato".

Ai sensi dell'articolo 49, comma 6, lettera e), punto 2, della L.P. 15/15 s.m.i. il contributo di costruzione determinato nei modi di cui sopra sarà ridotto di un importo pari al 50% del costo delle opere di urbanizzazione primaria a carico della Ditta lottizzante e quindi dell'importo di euro 20.059,06.

Nella contraria ipotesi in cui la differenza fosse negativa, non sarà dovuto alcun contributo di costruzione.

Il calcolo dell'ammontare complessivo del contributo di costruzione relativo al nuovo immobile commerciale, in quanto commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione, sarà effettuato applicando alla Superficie Utile Lorda (SUL) la tariffa attualmente prevista di euro/mq 78,69 per la categoria tipologico-funzionale D1 di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1554 del 26.07.2016.

Il contributo di costruzione ascrivibile all'esistente fabbricato da demolire, come da elaborato D del P.d.L. a titolo "Computo contributo di costruzione riconducibile all'esistente fabbricato" risulta pari a complessivi euro 89.134,45 determinati applicando alla Superficie Utile Lorda (SUL) delle varie categorie tipologico - funzionali attualmente in essere le relative tariffe unitarie attualmente vigenti.

L'Ammontare delle opere di urbanizzazione primaria poste a carico

CALA DEL SOGNO S.R.L.

Via Lido Sopri 1

37018 MARCESINE (VR)

Partita I.V.A. 03614230239



della Ditta lottizzante risulta pari, secondo quanto riportato nel fascicolo E di P.d.L. a titolo "Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione", a euro 40.118,12 (quarantamilacentodiciotto virgola dodici).-----

L'ammontare complessivo del contributo di costruzione relativo al nuovo immobile commerciale, al pari del contributo di costruzione ascrivibile all'esistente fabbricato, saranno eventualmente aggiornati nell'ipotesi in cui preliminarmente al rilascio dei Permessi di Costruire la Giunta Provinciale dovesse aggiornare i costi di costruzione da porsi a base del calcolo del contributo di costruzione.-----

Articolo 10

Qualora, prima dell'effettuazione di tutti i lavori assunti a proprio carico con la presente convenzione la Ditta lottizzante proceda al trasferimento a terzi - a qualunque titolo - di tutta, o di parte, della superficie del lotto oggetto del Piano di Lottizzazione, dovrà, sotto pena del risarcimento del danno e dell'introito da parte del Comune della fideiussione prestata : -----

a) trasferire all'acquirente tutti gli oneri che le derivano dalla presente convenzione; -----

b) obbligare l'acquirente ad inserire ed a far inserire in tutti gli atti successivi di disposizione a qualunque titolo analoga clausola. --



Articolo 11

La presente convenzione dovrà essere annotata nel Libro Fondiario

 su tutte le particelle ricomprese nel perimetro della lottizzazione di proprietà della Ditta lottizzante, a cura del Comune di Tione di Trento ma con oneri a carico della Ditta lottizzante, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 7bis del Decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. recante "disposizioni regolamentari di attuazione della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1".-----

Articolo 12

Tutte le spese per ed in causa del presente atto, nessuna esclusa, saranno a totale carico della Ditta lottizzante. -----

Il presente atto è stato pubblicato mediante lettura da me fatta alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e così lo sottoscrivono. -----

Testa Giovanni Sante

in qualità di legale rappresentante

della società Cala del Sogno s.r.l.

CALA DEL SOGNO s.r.l.

Via Lido Sopri, 1

37018 MALCESINE (VR)

Partita IVA 03414230239

Comune di Tione di Trento


Il Sindaco - avv. Gottardi Mattia



I testimoni

Il Segretario Generale

dott. Diego Viviani

Punto n. 6

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco. E' presente il geom. Edoardo Floriani dell'ufficio Tecnico comunale che potrà chiarire gli aspetti tecnici.

Il Sindaco ripercorre l'iter della pratica, la prima adozione, il parere con osservazioni del Servizio Urbanistica della PAT, le risposte alle osservazioni.

Il Consigliere Michele Malacarne evidenzia che il parere del servizio strade inizialmente contestava la viabilità come ipotizzata.

Il geom. Floriani precisa che la PAT ha chiesto un approfondimento riservandosi la possibilità di prescrivere che dovessero essere sempre utilizzate le rotatorie (a nord e a sud). Nella relazione dell'ing. Dalbon la questione è stata spiegata.

Sindaco afferma che c'è stato un incontro con Dirigenti PAT. Inizialmente non era stato considerato necessario uno studio sui flussi veicolari. Comunque il Servizio Strade si è riservato di fare prescrizioni se ne constaterà la necessità.

Il Consigliere Malacarne chiede altre spiegazioni e il Sindaco risponde evidenzia che anche per la Despar erano state sollevate problematiche analoghe. Il Servizio Strade effettua le verifiche necessarie.

La Consigliera Anna Pironi chiede da dove entreranno i camion con i rifornimenti.

Il Sindaco risponde che entreranno da Via Pinzolo.

La Consigliera Anna Pironi trova che questo possa creare problemi. La posizione della minoranza è nota in quanto è già stata espressa la loro perplessità sul quarto supermercato a Tione.

Si vedrà in futuro cosa succederà.

Punto n. 7 all'O.d.G.

Deliberazione n. 29/2016 dd. 29.09.2016

OGGETTO: Approvazione della nuova convenzione per la costituzione dell' "Associazione Forestale Giudicarie Centrali" tra i Comuni di Tre Ville, Tione di Trento (Usi civici di Tione), Borgo Lares e Sella Giudicarie.

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione:

La promozione della gestione associata del patrimonio forestale in Provincia di Trento è iniziata a partire dal 2000, con l'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, che prevedeva specifici incentivi per la creazione di associazioni forestali;

La L.P. 23.05.2007, n. 11, allo scopo di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di forme associative, incentivando la partecipazione di Enti pubblici e privati a forme di collaborazione nella gestione del patrimonio forestale e prevedendo che ciò costituisca titolo preferenziale per beneficiare dei contributi;

Con delibera della Giunta provinciale n. 150 dd. 12.02.2016 è stata approvata la disciplina relativa ai requisiti delle forme associative forestali che costituiscono titolo preferenziale per beneficiare delle contribuzioni previste dalla L.P. 23.05.2007, n. 11; al fine di poter accedere alle sovvenzioni previste dalle norme provinciali, le Associazioni forestali devono avere i seguenti requisiti minimi:

- la durata minima prevista dagli atti costitutivi deve essere di 10 (dieci anni);
- le Associazioni forestali devono interessare una superficie boscata di almeno 2.000 (duemila) ettari e coinvolgere almeno (tre) proprietari pubblici;

Con delibera del Consiglio Comunale n. 38 dd. 07.09.2012, che si richiama integralmente, è stata costituita l'Associazione forestale tra i Comuni di Bolbeno, Montagne, Preore, Ragoli, Tione e Zuclo, al fine della valorizzazione del patrimonio boschivo e della gestione in forma associata delle risorse forestali per integrare lo sviluppo economico e ambientale, approvando il relativo schema di convenzione;

Vista la convenzione per la costituzione dell' "Associazione Forestale Giudicarie Centrali", stipulata fra i Comuni di Bolbeno, Montagne, Preore, Ragoli, Tione e Zuclo in data 14.09.2012 (Rep. ex Comune di Montagne n. 30/2012);

Vista la L.R. 24.07.2015, n. 18, con la quale è stato istituito, a decorrere dal 01.01.2016, il Comune di Tre Ville mediante la fusione dei Comuni di Montagne, Preore e Ragoli;

Vista la L.R. 24.07.2015, n. 10, con la quale è stato costituito, a decorrere dal primo gennaio 2016, il nuovo Comune di Borgo Lares;

Dato atto che, con nota prot. n. 1075 dd. 11.02.2016, il Commissario Straordinario del Comune di Sella Giudicarie ha chiesto di aderire all'Associazione Forestale Giudicarie Centrali;

In seguito alla riunione della Conferenza degli Associati di data 17.02.2016, i rappresentanti dei Comuni aderenti si sono espressi favorevolmente all'accoglimento della richiesta;

Considerato che, in data 26.08.2016, è stata convocata una nuova riunione della Conferenza degli Associati, durante la quale è stata stilata la bozza di convenzione inerente l'Associazione in oggetto, che fondamentalmente rispecchia la precedente, a parte le modifiche apportate ai seguenti articoli:

articolo 2 (durata): viene stabilito che la convenzione abbia validità di dieci anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione;

articolo 5 (struttura organizzativa): viene modificato il comma 4, relativo alla disciplina del ruolo di Capofila, riproducendo l'ordine di rotazione previsto nella precedente convenzione;

art. 7 (riparto delle spese): viene modificato il comma 1, relativo alla ripartizione delle spese relative alla gestione ordinaria dell'Associazione a carico degli Enti aderenti, in base alla superficie silvo-pastorale di ciascuno ed escludendo gli improduttivi;

Dato atto inoltre che, nel corso della riunione, si è discusso sul ruolo di Comune Capofila, per il quale, concordando sulla durata di due anni a rotazione, è stato proposto di modificare l'ordine di rotazione indicato nella precedente convenzione, ponendo inizialmente il Comune di Tione quale Ente Capofila per il primo biennio;

Con nota prot. n. 10255/2016 dd. 31.08.2016 il Comune di Tione di Trento ha comunicato che nulla osta all'assunzione del ruolo di Capofila per il primo biennio, precisando che tale ruolo venga svolto a partire dall'inizio del nuovo anno, ossia dal 01.01.2017, per ragioni connesse all'esercizio finanziario e ad un'ordinata gestione;

Ritenuto pertanto di riformulare il comma 4 dell'art. 5 come segue:

"Il Comune di Tre Ville svolge le funzioni di Capofila per la rimanente parte del 2016. A partire dall'01.01.2017 e per due anni capofila sarà il Comune di Tione di Trento; per i bienni successivi l'ordine dei Comuni capofila sarà il seguente: Comune di Tre Ville, Comune di Borgo Lares, Comune di Sella Giudicarie, Comune di Tione di Trento";

Visto lo schema di convenzione, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle finalità perseguite;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, di cui all'art. 81 del T.U.L.R.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, espressi favorevolmente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la L.P. 23.05.2007, n. 11 e ss.mm.;

Visto il TULLRROCC, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.;

con voti favorevoli n. 12, contrari n. zero, astenuti n. 5 (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni, Scandolari), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di estendere l'"Associazione Forestale delle Giudicarie Centrali" al Comune di Sella Giudicarie, accogliendo la richiesta prot. n. 1075 dd. 11.02.2016, risultando costituita fra i Comuni di Tre Ville, Tione di Trento (Usi civici di Tione), Borgo Lares e Sella Giudicarie;
2. Di approvare il relativo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A", formandone parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che le funzioni di Capofila saranno svolte dal Comune di Tre Ville per la rimanente parte del 2016, mentre a partire dall'01.01.2017 e per i due anni successivi dal Comune di Tione di Trento, dal Comune di Tre Ville, dal Comune di Borgo Lares, dal Comune di Sella Giudicarie e dal Comune di Tione di Trento;
4. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2 e di ogni altro atto inerente e conseguente a quanto sopra stabilito;
5. Di dare atto che la presente convenzione, una volta sottoscritta, andrà a sostituire la precedente sottoscritta in data 14.09.2012;
6. Di demandare al Segretario Comunale l'adozione dei relativi adempimenti gestionali di competenza derivanti dalla presente deliberazione, compresa l'assunzione di eventuali impegni di spesa;

7. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.



Esente dall'imposta di bollo
ex art. 16, tab. b) del DPR
26.10.1972, n. 642

N. di Prot. N. Registro scritture private

COMUNE DI PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA

"ASSOCIAZIONE FORESTALE GIUDICARIE CENTRALI" TRA IL

COMUNE DI TRE VILLE, TIONE DI TRENTO (USI CIVICI DI

TIONE), BORGO LARES E SELLA GIUDICARIE, FINALIZZATA

ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL

PATRIMONIO FORESTALE ED ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

DEL LEGNAME DA OPERA E DEI PRODOTTI -----

L'anno duemilasedici addì del mese di -----

presso il Comune di sito in via (TN) tra le parti di seguito

indicate: -----

➤ Comune di Tre Ville, con sede in Tre Ville, Via Roma, 4/A (cod. fisc.

02402200220), rappresentato dal Sindaco *pro tempore* e legale

rappresentante Matteo Leonardi, domiciliato per la carica presso la sede

del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto

e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusta

deliberazione del Consiglio comunale n. dd., parte di seguito denominata

anche "Comune";

➤ Comune di Tione di Trento (Usi civici di Tione) con sede in Tione di

Trento, P.zza C. Battisti, 1 (cod. fisc. 00336020227), rappresentato dal

Sindaco *pro tempore* e legale rappresentante Mattia Gottardi, domiciliato

per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire

esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione



che rappresenta, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. dd., parte di seguito denominata anche "Comune";

➤ **Comune di Borgo Lares**, con sede in Borgo Lares, Via 21 Aprile, n. 6 (cod. fisc. 02401740226), rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Giorgio Marchetti, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusta deliberazione n. dd., parte di seguito denominata anche "Comune";

➤ **Comune di Sella Giudicarie**, con sede in Sella Giudicarie, Piazza C. Battisti, n. 1 (cod. fisc. 02401900226), rappresentata dal Sindaco *pro tempore* e legale rappresentante Franco Bazzoli, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. dd., parte di seguito denominata anche "Comune";

Premesso che

- i Comuni sono proprietari dei boschi, del legname da opera e di altri prodotti legnosi il cui utilizzo è autorizzato ai sensi delle vigenti leggi in materia di foreste e secondo i criteri e le modalità stabilite dagli specifici piani di assestamento dei beni silvo-pastorali che determinano annualmente i quantitativi di prelievo;
- il mercato dei prodotti legnosi con cui i singoli comuni devono rapportarsi è soggetto a continui mutamenti;
- le strade che servono i boschi di proprietà comunale o frazionale come pure i piazzali destinati al deposito del legname ed all'eventuale



scortecciatura dello stesso, in alcuni casi appartengono a più enti

amministrativi e il loro utilizzo è pertanto spesso promiscuo; -----

- la legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 e s.m. e il DPP 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg prevedono interventi volti alla valorizzazione e qualificazione del legname trentino; -----

- tale valorizzazione e qualificazione possono essere conseguite attraverso l'utilizzazione e la commercializzazione in forma congiunta dei quantitativi di legname annualmente disponibili, dando vita ad una forma associata fra enti, come disciplinata dall'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché gli accordi conseguenti a tutte le altre convenzioni già in essere tra i vari enti; -----

- gli Enti associati riconoscono le strette connessioni che legano le attività di gestione dei patrimoni forestali al miglioramento ed al mantenimento della qualità e della sostenibilità ambientale nonché le ripercussioni positive sulla funzionalità turistico ricreativa che gli ecosistemi silvo-pastorali possiedono ; -----

- è interesse dei contraenti pervenire a risultati concreti in tali ambiti;

- il successo di tale iniziativa può favorire, in conseguenza di iniziative anche congiunte di utilizzo delle risorse forestali nonché di interventi di miglioramento ambientale, nuove possibilità occupazionali per le imprese e per soggetti locali; -----

- tali modalità operative sono conformi agli indirizzi comunitari in materia, stabiliti dal Regolamento CE 1257/99 e permettono, tra l'altro, di accedere ai benefici previsti dalle medesime norme; -----

- I Comuni di Bolbeno, Montagne, Preore, Ragoli, Tione di Trento e Zuclo, con proprie deliberazioni, hanno approvato lo schema di convenzione per la costituzione dell' "Associazione forestale Giudicarie centrali" tra il Comune di Bolbeno, Montagne, Preore, Ragoli, Tione di Trento e Zuclo, finalizzata alla razionalizzazione della gestione del patrimonio forestale ed alla commercializzazione del legname da opera e dei prodotti;
- Vista la Convenzione per la costituzione dell' "Associazione forestale Giudicarie centrali", sottoscritta in data 14.09.2012 tra il Comune di Bolbeno, Montagne, Preore, Ragoli, Tione di Trento e Zuclo; -----
- con L.R. n. 18/2015, a decorrere dal 01.01.2016, è stato istituito il Comune di Tre Ville mediante la fusione dei Comuni di Montagne, Preore e Ragoli, subentrando nella convenzione in essere, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale sopra citata; -----
- Con L.R. n. 10/2015, a decorrere dal 01.01.2016, è stato istituito il Comune di Borgo Lares mediante la fusione dei Comuni di Bolbeno e Zuclo, subentrando nella convenzione in essere, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale sopra citata; -----
- Con nota prot. n. 1075 dd. 11.02.2015 il Commissario Straordinario del Comune di Sella Giudicarie ha chiesto di aderire all' Associazione Forestale Giudicarie centrali; -----
- con apposite deliberazioni, i Comuni di Borgo Lares, Tre Ville, Tione e Sella Giudicarie hanno approvato il nuovo schema di convenzione per la costituzione dell' Associazione Forestale Giudicarie Centrali, in cui risultano i Comuni di nuova istituzione e il Comune di Sella Giudicarie quale nuovo Ente aderente;



- Ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:-----

ART. 1 (OBIETTIVI)-----

1- Al fine di qualificare e valorizzare il proprio patrimonio silvo-pastorale ed ambientale, di razionalizzare le azioni ad esso rivolte, i Comuni aderenti si impegnano a svolgere in forma coordinata gli interventi miranti alla manutenzione ed al complessivo miglioramento dei patrimoni ambientali, nonché a pianificare gli aspetti gestionali. Fatti salvi gli accordi già assunti tra i vari enti, i comuni aderenti si confronteranno sulle modalità migliori e più efficaci sia di programmazione che di coordinamento delle fasi gestionali e di commercializzazione del legname e della legna da ardere proveniente dai rispettivi patrimoni boschivi, secondo le assegnazioni annuali indicate dai piani di assestamento forestale e comunque sempre nel rispetto delle indicazioni operative dei rispettivi organismi di gestione delle proprietà boschive. -----

1) Gli obiettivi specifici sono:-----

- Promuovere, anche attraverso iniziative culturali, l'impegno volto al mantenimento e alla protezione del bosco e della biodiversità, quale base naturale per la vita dell'uomo, della flora e della fauna e, come tale, elemento fondamentale della cultura trentina; -----
- Impegnarsi direttamente per la ricerca di nuovi sbocchi ed approcci di mercato; -----
- Favorire ed incentivare l'innovazione tecnologica nel settore specifico delle utilizzazioni e delle lavorazioni dei prodotti legnosi, mirando



all'ottimizzazione dei fattori produttivi in sintonia con gli elementi di salute, igiene ed ergonomia sul lavoro;-----

- Curare la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture nonché la manutenzione di quelle esistenti; -----
- Stipulare, anche con altri enti o soggetti esterni, accordi per la valorizzazione ambientale nonché turistico-ricreativa del territorio;----

ART. 2 (DURATA)-----

1- La presente convenzione ha validità di dieci anni dalla data di sottoscrizione. Spetta ai Consigli Comunali l'approvazione, la modifica e l'eventuale rinnovo della presente convenzione.

2- L'associazione potrà estendere la partecipazione ad altri proprietari forestali pubblici o privati che ne facciano richiesta, con parere favorevole di tutti gli enti dell'associazione; -----

3- L'associato può recedere dall'associazione salvo l'applicazione di una penalità pari al 30% della quota dovuta per la gestione ordinaria, ai sensi del successivo articolo 7.1, riferita all'anno precedente. E' inoltre tenuto a risarcire i danni patiti dagli altri associati in conseguenza della revoca riduzione di contributi pubblici per il venir meno dei requisiti minimi necessari per accedere agli stessi. -----

4- Il recesso deve essere comunicato a tutti gli associati, mediante lettera raccomandata, almeno undici mesi prima della scadenza dell'anno solare ed a valere da quello successivo. -----

5- La presente convenzione potrà essere sciolta in qualsiasi momento con il consenso unanime degli aderenti.-----

ART. 3 (ORGANO DI DECISIONE)-----



1- L'organo cui spetta ogni decisione operativa è la conferenza costituita dagli Assessori alle Foreste dei vari Comuni.

Il presidente convoca la Conferenza degli associati ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di tre associati, per decisioni importanti o consultazioni e comunque non meno di una volta all'anno. La conferenza degli associati è legalmente costituita quando risulta presente la maggioranza dei membri. Le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Per la loro validità alle sedute dell'Organo di decisione devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri assegnati della conferenza.

2- La Conferenza ogni anno, entro il 31 marzo, delibera e trasmette formalmente a tutti gli associati il programma annuale degli interventi. A tal fine gli Enti associati devono comunicare formalmente entro il 31 dicembre le opere che intendono realizzare in coerenza con i propri programmi di bilancio.

3- Per ogni intervento inserito nella programmazione annuale deve essere indicata la previsione complessiva di spesa, le percentuali di ripartizione tra gli enti associati ed il Comune Capoprogetto, a cui è assegnata la gestione di tutte le fasi dell'intervento. Qualora gli interventi riguardino tutti gli associati le funzioni di Capoprogetto sono assunte dal Comune Capofila dell'Associazione.

ART.4 (GESTIONE OPERATIVA)-----

1. La gestione operativa si sviluppa attraverso le seguenti funzioni:-----

- Rendersi attivi nell'individuazione degli strumenti pianificatori aventi valenza sul territorio degli Enti Associati, finalizzati alla



razionalizzazione della gestione dei patrimoni forestali, alla loro
sostenibilità ecologica ed economica;-----

- Ricercare, eventualmente anche in forma territorialmente allargata, i più
opportuni strumenti di certificazione dei prodotti dell'intera filiera del
legno e dei prodotti secondari del bosco;-----

- Valorizzare, attraverso il miglioramento infrastrutturale, in sintonia con
i delicati equilibri ecologici del paesaggio montano, tutti gli aspetti legati
ad un turismo attento e rispettoso dell'ambiente e del patrimonio
forestale;-----

- Avviare un programma di manutenzione e di realizzazione di nuove
infrastrutture (in particolare di viabilità forestale) ed attivarsi per la sua
realizzazione; -----

- Esplorare le diverse possibilità di finanziamenti pubblici -----

- Attivarsi per le richieste di contributo presso la Provincia Autonoma di
Trento riguardanti tutte le attività finalizzate alla piena riuscita della
Convenzione; -----

- Segnalare ai singoli associati gli elementi normativi per la stipula dei
contratti di utilizzazione e vendita del legname, e di assegnazione di
appalti per eventuali opere; -----

- Ricercare ed individuare ulteriori e migliori sbocchi di
commercializzazione dei prodotti legnosi ricavati dalle utilizzazioni
forestali; -----

- Promuovere la valorizzazione del patrimonio forestale del territorio
dell'associazione; -----

• Tenere gli opportuni contatti con gli Enti aderenti al fine di addivenire alla realizzazione degli interventi nel minor tempo possibile;-----

• Attuare qualsiasi altra operazione, tecnica e amministrativa, che si rendesse necessaria per il buon esito della presente Convenzione.-----

2. Il Capofila su unanime parere della Conferenza degli Enti associati propone nelle sedi istituzionali le iniziative ritenute opportune al fine del miglioramento e razionalizzazione della gestione dei patrimoni forestali.

3. L'Associazione si avvarrà inoltre, per tutte le procedure operative, del supporto del personale di custodia forestale assunto alle dipendenze del Consorzio di Vigilanza Boschiva.-----

4. L'Associazione, anche avvalendosi di esperti e tecnici, individuerà e proporrà ai singoli associati le forme migliori per la valorizzazione del proprio patrimonio boschivo, attraverso studi, progetti o piani di valenza sovra-comunale che potranno trovare applicazione ed essere anche di supporto nella stesura dei singoli piani di assestamento forestale.-----

ART. 5 (STRUTTURA ORGANIZZATIVA)-----

1. Per il periodo di validità della presente Convenzione, la gestione di tutta l'attività, burocratica da essa derivante escluso l'iter delle pratiche non comuni a tutti gli aderenti all'associazione, che rimangono di competenza dei singoli enti interessati, indicati come Capoprogetto ai sensi dell'art. 3.3, sarà curata da uno degli Enti associati, di seguito denominato "Capofila", che, in attuazione delle indicazioni dei singoli associati, agirà in nome e per conto degli altri. -----

2. Il Rappresentante legale pro-tempore dell'Ente "Capofila" fungerà da Presidente dell'Associazione. -----



3. Le funzioni di Segretario dell'Associazione potranno essere svolte dal segretario dell'Ente Capofila o da un dipendente incaricato dall'organo di gestione operativa su proposta del Presidente.

4. Il Comune di Tre Ville svolge le funzioni di Capofila per la rimanente parte del 2016. A partire dall'01.01.2017 e per due anni capofila sarà il Comune di Tione di Trento; per i bienni successivi l'ordine dei Comuni sarà il seguente: Comune di Tre Ville, Comune di Borgo Lares, Comune di Sella Giudicarie e Comune di Tione di Trento.

ART. 6 (SEDE)-----

L'Associazione ha sede presso la sede amministrativa del Capofila.-----

ART. 7 (RIPARTO DELLE SPESE)

1. Il "Capofila" assumerà a carico del proprio bilancio le spese relative alla gestione ordinaria dell'Associazione, a copertura delle quali verrà riconosciuta dagli altri associati annualmente un rimborso forfettario complessivo fino a un massimo di € 4.000,00, che verrà determinato a consuntivo nel suo esatto ammontare dalla Conferenza degli associati, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta nell'anno. Tale rimborso sarà ripartito a carico degli enti aderenti secondo le seguenti percentuali: Comune di Tre Ville, 13,3%; Comune di Tione di Trento (Usi civici di Tione), 14,7%; Comune di Borgo Lares, 14,1%; Comune di Sella Giudicarie, 57,9%, determinate assumendo come parametri di calcolo la superficie silvo-pastorale di ciascuno ed escludendo gli improduttivi.

2. Il finanziamento delle opere che riguardano tutti gli associati sarà iscritto nel bilancio del "Capofila" il quale provvederà alla gestione tecnico amministrativa e finanziaria dell'intervento, comprese le procedure

1997
d'appalto, rendicontazione della spesa e quant'altro, sulla base degli accordi preventivamente stipulati formalmente dagli enti aderenti interessati alla realizzazione dell'opera, che dovranno prevedere l'importo massimo dell'intervento, le modalità di realizzazione e le singole quote di compartecipazione della spesa. -----

3. Qualora gli interventi programmati dall'Associazione non riguardino tutti gli associati, la gestione tecnico-amministrativa e finanziaria degli interventi stessi viene sempre affidata direttamente agli Enti interessati, previa individuazione del Capoprogetto, ove siano coinvolti più Enti come individuato ai sensi del precedente art. 3.3, il quale iscriverà nel proprio bilancio il finanziamento dell'intera opera sulla base dell'accordo preventivamente stipulato formalmente dagli enti aderenti interessati alla realizzazione dell'opera, che dovrà prevedere l'importo massimo dell'intervento, le modalità di realizzazione e le singole quote di compartecipazione alla spesa.-----

ART. 8 (CONTROVERSIE)-----

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione saranno definite in via amministrativa.-----

ART. 9 (NORME FINALI)-----

1. La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. -----
2. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alle norme del codice civile, alle leggi ed agli usi esistenti in materia.-----

La presente convenzione sostituisce quella stipulata in data 14.09.2012 tra i Comuni di Bolbeno, Montagne, Preore, Ragoli, Tione e Zuclo, (Rep. ex Comune di Montagne n. 30/2012).



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente-----

Per il COMUNE DI TRE VILLE

Matteo Leonardi

-----Il Sindaco -----

Per il COMUNE DI TIONE

(Usi civici di Tione)

Avv. Mattia Gottardi

----- Il Sindaco -----

Per il COMUNE DI BORGO LARES

Giorgio Marchetti

----- Il Sindaco -----

Per il COMUNE DI SELLA GIUDICARIE - Franco Bazzoli -

-----Il Sindaco-----

Punto n. 7

INTERVENTI

Relaziona il Vice Sindaco ricordando gli scopi delle Associazioni forestali, volte a coordinare le iniziative nel settore e comportante maggiorazioni nelle agevolazioni provinciali.

Ricorda che la convenzione c'era già, era tra i Comuni precedenti le fusioni che hanno interessato i Comuni.

Ora vanno cambiati i nomi e inoltre il Comune di Sella Giudicarie ha chiesto di entrare.

Evidenzia che i Comuni preesistenti a Sella Giudicarie erano già associati tra loro e quindi hanno chiesto di far parte della Associazione della Busa, in quanto la convenzione deve comprendere almeno tre Comuni.

Oltre a questa novità c'è la novità del Comune capofila.

Tre Ville ha chiesto di non farlo visto che deve affrontare tutte le problematiche relative alla fusione. Quindi lo farà fino alla fine del 2016 e poi partirà Tione di Trento per due anni e quindi gli altri a turno.

Il Comune con area maggiore e quindi maggiori spese dal riparto è Sella Giudicarie, quindi gli altri in livelli simili. Spiega le modalità di riparto e afferma che le spese saranno contenute.

Il Consigliere Malacarne sottolinea che di fatto l'Associazione ha lo scopo di accedere ai fondi provinciali ed europei.

Il Vice Sindaco spiega che oltre a questi ci sono anche gli scopi di maggior collaborazione sia nella vendita di legname che per interventi sul territorio come i sentieri montani, ecc.

Malacarne chiede se le spese sono a carico del Comune o dell'ASUC di Tione.

Il Vice Sindaco risponde che le spese, come pure le entrate, dell'Uso Civico sono a carico dell'Uso Civico.

Poi si ragiona tenendo conto delle varie esigenze dell'Uso Civico e del Comune.

La Consigliera Scandolari chiede come mai quest'anno si è tagliato meno legname.

Il Vice Sindaco risponde che si taglia ogni anno in base ad un piano forestale.

L'Autorità forestale assegna un quantitativo di legname ogni anno nel rispetto della quantità globale destinata al taglio sul decennio come da previsioni del Piano Forestale decennale.

Possono esserci eventi eccezionali che comportano che in certe annualità vi siano quantità di tagli molto elevate. Quindi in altre annualità il taglio è minore, questo è quello che è successo essendovi stati in passato molti schianti.

Punto 8 all'OdG

Deliberazione n. 30/2016 dd. 29.09.2016

OGGETTO: Modifiche al Regolamento della Commissione consultiva per la cultura ed il tempo libero.

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il regolamento comunale per la Commissione consultiva per la cultura ed il tempo libero, Commissione istituita ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale.

Richiamato altresì il regolamento per la pubblicazione del periodico comunale "Tione Notizie".

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere con la stampa e la pubblicazione del notiziario comunale annualmente, affidando l'organizzazione della predisposizione del notiziario alla Commissione comunale consultiva per la cultura ed il tempo libero, così da snellire l'attività amministrativa legata alla stampa di tale periodico, mantenendo un'unica commissione consiliare in campo culturale.

Considerato che a tale fine non vi è più la nomina di un Comitato di Redazione che si occupa della pubblicazione e della stampa del periodico comunale, ma queste ultime sono affidate al lavoro della Commissione consultiva per la cultura ed il tempo libero, che funge da Comitato di redazione.

Ritenuto pertanto necessario provvedere a modificare il regolamento che disciplina il funzionamento di tale Commissione consultiva, prevedendo al suo interno che la Commissione si occupi anche dell'organizzazione della predisposizione del notiziario comunale, e disciplinando in merito ad essa.

Ritenuto altresì di prevedere espressamente quindi che con l'approvazione delle modifiche al regolamento della Commissione consultiva per la cultura ed il tempo libero si ritiene abrogato il regolamento per la pubblicazione del periodico comunale "Tione Notizie" approvato con deliberazione consiliare n.70/1993.

Riconosciuta pertanto la necessità di integrare e modificare il regolamento della commissione consultiva per la cultura ed il tempo libero per quanto sopra esposto, definendolo nella versione finale come allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Visto lo Statuto del Comune, nel testo approvato con deliberazione consiliare n. 29/2015 del 10 giugno 2015.

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005.

Visto il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ravvisata l'urgenza di procedere al fine di dare corso agli atti conseguenti per pervenire in tempi brevi alla rinnovata composizione della Commissione consultiva.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. zero, astenuti n. 5 (Accili, Malacarne, Pioni, Rognoni, Scandolari), espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori,

DELIBERA

1. di **approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento comunale della Commissione consultiva per la cultura ed il tempo libero, costituito da n. 6 articoli e allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso supera e sostituisce il Regolamento previgente.
2. di **ritenere** abrogato, per le motivazioni esposte in premessa, il regolamento per la pubblicazione del periodico comunale "Tione Notizie", approvato con deliberazione consiliare n.70/1993.
3. di **incaricare** la Giunta, il Sindaco e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione.
4. di **dichiarare**, con separata votazione, con voti favorevoli n. 12, contrari n. zero, astenuti n. 5 (Accili, Malacarne, Pironi, Rognoni, Scandolari) espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/05, al fine di consentire alla commissione di poter svolgere il suo lavoro ai sensi di regolamento.
5. di **evidenziare** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ° opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ° ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. B, della L. 1034/1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali";
 - ° ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".



IL SINDACO DELLA CITTÀ DI TIONE DI TRENTO
n. 32/2016 del 29.9.16
CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA CULTURA ED IL TEMPO LIBERO

ART. 1 COSTITUZIONE

E' istituita, ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. b) dello Statuto la "Commissione consultiva per la cultura ed il tempo libero".

ART. 2 COMPITI

Tale Commissione è un organo di consultazione dell'Amministrazione Comunale in merito alla programmazione e sviluppo delle attività culturali e del tempo libero con riferimento alla realtà comunale. In particolare esprime parere sull'attività comunale di promozione culturale e sulle ipotesi di riparto dei contributi prima che le stesse siano deliberate da parte della Giunta comunale.

La Commissione inoltre esprime pareri in merito a questioni generali di carattere culturale.

La Commissione si occupa dell'organizzazione della predisposizione del Notiziario comunale.

ART. 3 Composizione

La Commissione è così composta:

- Sindaco o Assessore competente in materia con funzioni di Presidente;
- 2 esperti da individuare nei settori Teatro, Arte, Musica, Storia locale;
- 3 rappresentanti eletti dal mondo associazionistico durante la consulta dei Presidenti delle Associazioni convocata e presieduta dal Sindaco o Assessore competente;
- 2 rappresentanti designati dal Consiglio comunale di cui uno espressione della minoranza;

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente della stessa. Potrà essere richiesta l'assistenza di un dipendente comunale.

La Commissione è altresì composta dal Direttore Responsabile del Notiziario comunale, il quale parteciperà alle riunioni attinenti alla preparazione del Notiziario comunale.

ART. 4

MODALITA' DESIGNAZIONE RAPPRESENTATI ASSOCIAZIONI

Al fine di pervenire alla designazione dei rappresentanti delle Associazioni da parte delle stesse, il Sindaco o l'Assessore competente le convoca in apposita riunione mediante lettera inviata con almeno 5 giorni di anticipo.

Le Associazioni convocate sono quelle presenti sul territorio comunale, operanti nel settore culturale e del tempo libero, come risultante dall'Albo delle Associazioni.

Fino a quando non è istituito l'Albo saranno invitate le Associazioni operanti nel settore secondo quanto risulta dalla documentazione esistente presso il Comune.

La riunione è valida qualunque sia il numero dei rappresentanti di Associazioni partecipante.

Risultano designati i tre nominativi che riportano più voti previa votazione a schede segrete con espressione su ogni scheda di massimo tre nominativi.

La riunione è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore competente che la apre, la dirige e organizza e la chiude.

ART. 5

Disposizioni organizzative

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e rimane in carica per la durata del mandato amministrativo.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; i pareri sono adottati a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La Commissione può di volta in volta invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, altri esperti o rappresentanti delle istituzioni culturali e del tempo libero operanti sul territorio.

ART. 6

Disposizioni in merito al Notiziario comunale

Il Comune di Tione di Trento stampa e diffonde un periodico d'informazione sulla vita socio-amministrativa del territorio comunale.

Tale periodico è edito allo scopo di favorire una maggiore partecipazione alla vita pubblica attraverso l'informazione ai cittadini sui problemi del Comune, sull'attività dell'Amministrazione pubblica e delle iniziative socio-culturali.

La Commissione Cultura viene convocata dal Presidente per la trattazione degli argomenti relativi alla predisposizione del Notiziario comunale.

La Commissione decide come strutturare il Notiziario comunale includendovi comunque lo spazio riservato alla Maggioranza consiliare, alla Minoranza consiliare ed alle Associazioni.

Inoltre la Commissione potrà decidere se pubblicare altre notizie di carattere storico, culturale, sociale ed associazionistico.

Il periodico uscirà di norma annualmente.

La pubblicazione verrà sospesa novanta giorni prima delle elezioni comunali.

Punto n. 8

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Romina Parolari. Ricorda che nel 2015 non è uscito nessuno dei due numeri previsti del notiziario Tione Notizie, il primo a causa della concomitanza delle elezioni comunali, il secondo a causa della necessità di procedere a valutazioni sul costo dell'iniziativa. Due numeri annui hanno un costo attorno ai 15.000,00 euro.

Si è ragionato sull'argomento e si è concluso di uscire con un unico numero annuo e superare la precedente organizzazione abrogando il regolamento di Tione Notizie e inglobando le previsioni essenziali nel Regolamento della Commissione cultura.

Si ritiene che si uscirà con il primo numero a dicembre. Si garantiscono spazi per minoranza e associazioni.

La Consigliera Anna Pironi afferma che fa piacere che sia stato riesumato Tione Notizie e che quindi nonostante il necrologia da loro esposto sia risorto come Lazzaro.

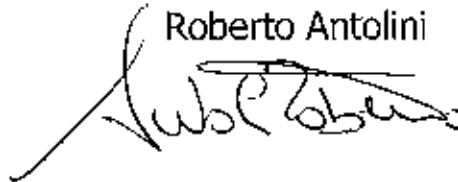
Fa loro piacere che si sia recuperato il notiziario. Poi ricorda che il Sindaco diceva che era uno strumento un po' superato. Fa piacere che si sia arrivati a reintrodurlo. Trova comunque che dovrebbero uscire almeno due numeri all'anno.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 21,30.

Il presente verbale si compone di n. 25 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Roberto Antolini



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

